

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI Convenzione PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E-INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO.

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.P. 27 LUGLIO 2007 n. 13 e s.m.

Rep. n. _____ scritture private.

Codice CIG: _____.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b, C.F. e Partita IVA 02190130225 rappresentata dal Presidente Claudio Mimiola, nato ad Arco il 20.01.1978 il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale rappresentante;
- _____, di seguito indicato come Soggetto prestatore, con sede legale in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, rappresentata/o da _____, nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 di data 06.12.2022 è stato approvato l'Avviso pubblico con relativi allegati per l'iscrizione ad Elenchi di Soggetti prestatori con i quali stipulare Convenzioni per la gestione dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi residenziali per persone con disabilità e Interventi di accompagnamento al lavoro a favore di cittadini residenti nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro;
- con successiva determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, dott.ssa Costanza Fedrigotti, n. 1006 di data 21.12.2022, è stata approvata l'istituzione di n. 6 Elenchi aperti così denominati: 1) "Abitare accompagnato per persone con disabilità" - 2) "Comunità di accoglienza per persone con disabilità" - 3) "Comunità familiare per persone con disabilità" - 4) "Comunità integrata" - 5) "Percorsi per l'inclusione" e 6) "Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi", di Soggetti prestatori accreditati con i quali stipulare Convenzioni mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. B) della L.P. 13/2007, per la gestione dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi residenziali per persone con disabilità e Interventi di accompagnamento al lavoro;
- con decreto del Presidente della Comunità n. 19 di data 09.03.2023 è stata integrata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.11/2022 sopracitata, alla quale si rimanda integralmente;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 06.04.2023 è stato approvato il documento di "Applicazione dei Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi residenziali ricompresi nell'Area persone con disabilità";

- con decreto del Presidente della Comunità n. 65 di data 21.06.2023 è stata recepita la summenzionata deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 di data 6 aprile 2023, aggiornando dal 1° luglio 2023, le Convenzioni in essere stipulate con i Soggetti prestatori regolarmente iscritti negli Elenchi aperti di cui sopra, con il nuovo sistema tariffario risultante dal documento “Applicazione dei Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi residenziali ricompresi nell’Area persone con disabilità”, allegato 1) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 603/2023 sopracitata; così come disposto dall’art. 10 “Condizioni economiche e modalità di pagamento” dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11/2022 e dall’art. 9, commi 4) e 5) delle Convenzioni in essere sottoscritte con i Soggetti prestatori accreditati;
- sulla base di quanto sopra specificato, con determinazione della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, dott.ssa Costanza Fedrigotti, n. 697 di data 26.10.2023, sono stati approvati i nuovi schemi di Convenzione, Accordo di contitolarità e il modulo di domanda di iscrizione agli Elenchi aperti.
- Il Soggetto prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell’istruttoria, è stato iscritto nel /i seguente/i Elenco/chi : _____ per la realizzazione del seguente servizio/dei seguenti servizi: _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Soggetto prestatore con riferimento ai criteri generali definiti dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*), dalla delibera di Giunta Provinciale n. 173/2020 con la quale è stato approvato il *Catalogo provinciale dei servizi socio – assistenziali* e dalla successiva delibera della Giunta provinciale n. 604 di data 06.04.2023, recante “*Modifica della deliberazione n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente l’Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*”, nonché dai criteri generali definiti nell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11/2022 e successive integrazioni.
2. Rientrano nella presente Convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all’interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 e s.m., di seguito Catalogo:
per l’aggregazione funzionale “Persone con disabilità - residenziale”:
 - **scheda 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità;**
 - **scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità;**
 - **scheda 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità;**
 - **scheda 4.4 Comunità integrata;**
 per l’aggregazione funzionale “Persone con disabilità - semiresidenziale”:
 - **scheda 4.10 Percorsi per l’inclusione;**
 per l’aggregazione funzionale “Interventi di accompagnamento al lavoro”:
 - **scheda 7.1 Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.**
3. Per la descrizione puntuale dei singoli interventi, destinatari, funzione prevalente e ogni ulteriore disposizione di dettaglio si rimanda a quanto indicato all’art. 2 dell’Avviso e nel Catalogo.

4. La presente Convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
5. La presente Convenzione, con riferimento alla tabella 16 dell'Allegato I della deliberazione della Giunta provinciale n. 603/2023 succitata, dispone, a partire dal costo/tariffa base, un sistema articolato su due profili di intensità di sostegno (profili moderato e elevato), calcolati tenuto conto della classificazione derivante dall'applicazione delle schede SIS (*Support Intensity Scale*) basata sull'indice composto *standard*, a cui riconoscere tariffe differenziate incrementalmente rispetto alla tariffa base come da seguente tabella:

Indice Composito Standard	Profilo di bisogni di sostegno	Tariffa semiresidenziale "Percorsi di inclusione"	Tariffa residenziale "Comunità di accoglienza"
valore fino a 99	Profilo moderato: la posizione della persona rispetto al campione normativo è sotto la media	Tariffa base 90 euro	Tariffa base 100 euro
valore >100	Profilo elevato: la posizione della persona rispetto al campione normativo è sopra la media	tariffa base + 45 euro	tariffa base + 45 euro

6. La presente Convenzione prevede, in rispetto della tabella 17 dell'allegato I della deliberazione della Giunta provinciale n. 603/2023 succitata, ulteriori classificazioni per la differenziazione della tariffa come di seguito riportato:

	Sezione 3	Indicatori sezione 3	Profilo dei bisogni non ordinari	Maggiorazione
A	Sezione 3A BISOGNI DI TIPO MEDICO	Almeno un valore 2 o punteggio maggiore di 5	Profilo A: presenza di almeno un bisogno estensivo di tipo medico o presenza di elevati bisogni di tipo medico	25 euro
B	Sezione 3B BISOGNI DI TIPO COMPORTAMENTALE	Almeno un valore 2 o punteggio maggiore di 5	Profilo B: presenza di almeno un bisogno estensivo di tipo comportamentale o presenza di elevati bisogni di tipo comportamentale	25 euro
C	Sezione 3A BISOGNI DI TIPO MEDICO	Almeno un valore 2 e punteggio maggiore di 5	Profilo C: presenza di almeno un bisogno estensivo di tipo medico e presenza di elevati bisogni di tipo medico	35 euro
D	Sezione 3B BISOGNI DI TIPO COMPORTAMENTALE	Almeno un valore 2 e punteggio maggiore di 5	Profilo D: presenza di almeno un bisogno estensivo di tipo comportamentale e presenza di elevati bisogni di tipo comportamentale	35 euro

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine del quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo Avviso pubblico.
2. È ammessa la proroga della convenzione per assicurare la continuità dei servizi socio-assistenziali erogati, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio.

Art. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente Convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'art. 9 dell'Avviso.

2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli Elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'Assistente Sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze, nonché in base al principio di rotazione dei Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'Elenco, sia già in carico presso uno dei Soggetti prestatori iscritti.
3. La sottoscrizione della Convenzione non assicura al Soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale Soggetto prestatore dei servizi, come sopra descritto.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto della presente Convenzione rivestono carattere di residenzialità, semi residenzialità e di accompagnamento al lavoro; si rinvia al Catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione dei destinatari, funzione prevalente, attività, ricettività, figure professionali impiegate, presidio degli operatori, modalità di accesso e presa in carico, durata dell'intervento, giorni/orario di apertura e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.

Art. 5 - PERSONALE

1. Il Soggetto prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria ed integrativo provinciale.
4. A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con riferimento al personale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e all'attività di coordinamento di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo nelle versioni aggiornate, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
5. Il Soggetto prestatore assicura:
 - l'aggiornamento continuo e la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari;
 - un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

6. Il Coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
- l'organizzazione con regolarità degli incontri dell'equipe educativa;
- la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la costante verifica della qualità del servizio;
- il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale e gli altri servizi coinvolti;
- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio Socio Assistenziale.

Art. 6 – COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto prestatore si impegna a:

- mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Avviso;
- rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il Servizio Socio Assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dei beneficiari.
- rispettare i contenuti tutti dell'Avviso e del Catalogo in riferimento alle specifiche tipologie di servizio così come indicate all'art.1 della presente Convenzione.

2. Il Soggetto prestatore si impegna ad informare immediatamente la Comunità circa:

- l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività di cui all'accreditamento provinciale ed all'iscrizione agli Elenchi della Comunità;
- l'eventuale variazione della composizione societaria, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di una modifica della ragione sociale, la cessione di ramo d'azienda ad altro soggetto o altra variazione societaria;
- l'eventuale variazione delle sedi del Soggetto prestatore (es. apertura, trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate ed oggetto di iscrizione agli Elenchi della Comunità);
- ogni sostanziale variazione dell'organizzazione, dell'Alta Direzione o del personale responsabile del Soggetto prestatore rispetto a quanto comunicato in precedenza ed in particolare:

- modifica del personale Direttivo;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditamento;
- variazione dei delegati alla firma;
- ogni variazione dello scopo dell'accreditamento provinciale e dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
- ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa inficiare la capacità del Soggetto prestatore di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'accreditamento provinciale e l'iscrizione agli Elenchi della Comunità.

Art. 7 – ORARIO DEI SERVIZI

1. I servizi di cui alla presente Convenzione sono disponibili nei giorni/orario di apertura con le modalità previste dal Catalogo nelle versioni periodicamente aggiornate.
2. Gli educatori/operatori sociali assicurano l'erogazione del servizio con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari.

Art. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI SICUREZZA

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione della Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto prestatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici apposite polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) recanti idonei massimali (non inferiori all'importo di € 5.000.000,00), anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. E' fatto obbligo al Soggetto prestatore di mantenere la Comunità Alto Garda e Ledro sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.
5. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 9 – TARIFFE, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi residenziali per persone con disabilità (corrispettivi orari o giornalieri IVA esclusa), il Soggetto prestatore accreditato si conforma a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 603/2023, nonché nel rispetto di quanto disposto con decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. 65/2023, come da tabella di seguito riportata:

intensità di sostegno	retta semi residenziale	retta residenziale	combinazioni sezioni 3A e 3B	valore integrazione	totale retta semi residenziale	totale retta residenziale
moderata	90	100	a	25	115	125
moderata	90	100	b	25	115	125
moderata	90	100	a+b	25+25	140	150
moderata	90	100	c	35	125	135
moderata	90	100	d	35	125	135
moderata	90	100	c+d	35+35	160	170
moderata	90	100	b+c	25+35	150	160
moderata	90	100	a+d	25+35	150	160
elevata	135	145	a	25	160	170
elevata	135	145	b	25	160	170
elevata	135	145	a+b	25+25	185	195
elevata	135	145	c	35	170	180
elevata	135	145	d	35	170	180
elevata	135	145	c+d	35+35	205	215
elevata	135	145	b+c	25+35	195	205
elevata	135	145	a+d	25+35	195	205

2. Il calcolo della tariffa potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - applicazione della tariffa individuale in base al livello di intensità di sostegno di cui alla tabella riportata all'Art. 1 punto 5 della presente Convenzione;
 - riconoscimento di una maggiorazione della tariffa individuale, in relazione al verificarsi delle condizioni elencate nella tabella riportata all' Art. 1 punto 6 della presente Convenzione.
3. Al variare della classificazione derivante dall'applicazione delle schede SIS (Support Intensity Scale), varierà corrispondentemente anche la tariffa riconosciuta da parte della Comunità al Soggetto prestatore.
4. Per la tipologia del Catalogo dei servizi socio assistenziali: INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi - Elenco aperto n. 6) "Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi", rimangono in vigore le condizioni economiche di cui alla deliberazione provinciale n. 911/2021 e n. 1950/2020 e quanto approvato con decreto del Presidente n. 19 di data 09/03/2023, in quanto non regolamentato dalla delibera di Giunta provinciale n. 603/2023.
5. Per il servizio di "Comunità Integrata" gestito dalla Cooperativa Sociale Incontra avente sede in Piazza C. Battisti, n. 69 – 38087 – Località Breguzzo a Sella Giudicarie (TN), rimangono valide le rette stabilite dalla Comunità delle Giudicarie con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 186 di data 23.12.2019 ed eventuali successive variazioni, come da documentazione agli atti (ns. prot. n.7276/22.8.4 di data 20.06.2023).
6. Sulla base di quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 di data 06.04.2023, la retta di riferimento per i servizi di cui alla scheda 4.4 del Catalogo – "Comunità integrata" è pari ad € 160,00.= giornaliero, che potrà essere differenziata in relazione ai bisogni delle persone.

7. Per i periodi di assenza dal servizio degli utenti, il Soggetto prestatore si uniforma a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 603/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti provinciali.
8. Le tariffe sopra indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, trasferimenti, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ...), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.
9. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo utente per il servizio fornito, il quale autorizza il Servizio socio assistenziale a surrogare lo stesso nel versare direttamente la tariffa al Soggetto prestatore che eroga il servizio.
10. L'inserimento negli Elenchi e la sottoscrizione della Convenzione non comporteranno alcun obbligo in capo alla Comunità Alto Garda e Ledro in riferimento a un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto al Soggetto prestatore.
11. Gli effetti della Convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.
12. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.
13. Le tariffe potranno subire variazioni nel caso di:
 - nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
 - aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale;
 - eventi straordinari.In questi casi il nuovo importo sarà subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento.
14. Le nuove modalità e tariffe verranno recepite con provvedimento della Responsabile del Servizio socio-assistenziale e saranno comunicate ai Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi, nonché pubblicate sul sito istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro: <https://www.altogardaeledro.tn.it>; la Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
15. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'Assistente Sociale di riferimento in quanto l'utente autorizza l'ente pubblico a surrogare se stesso nel versare direttamente la retta al Soggetto prestatore che eroga il servizio.
16. Ricevuta pertanto regolare fattura che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
17. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
18. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Attività Socio Assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni

di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023.

19. Il Soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di Interscambio) alla Comunità Alto Garda e Ledro. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio: UFBII2, numero e data determina di impegno, eventuale Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventuale Codice Unico del Progetto (CUP), che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
20. La Comunità Alto Garda e Ledro non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Art. 10 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità Alto Garda e Ledro fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità Alto Garda e Ledro può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità Alto Garda e Ledro procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016.

Art. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente Convenzione in caso di:
 - a. gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
 - b. decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;
 - c. perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell' Avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli Elenchi aperti;
 - d. mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.
2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al Soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la Convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione dal/gli Elenco/chi istituiti da questa Comunità.
4. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente Convenzione ed il divieto per il Soggetto prestatore, di "contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
5. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Art. 12 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Comunità Alto Garda e Ledro e il Soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. In caso di variazioni del servizio collegate a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Si dà atto che le disposizioni "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) per il periodo 2023-2025 approvato con decreto del Presidente n. 105 di data 13 ottobre 2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche al Soggetto prestatore obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a. l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b. l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c. l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Art. 15 – ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.
2. Il Soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 16 – VIGILANZA

1. La Comunità Alto Garda e Ledro si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di garantire la collaborazione alla Provincia autonoma di Trento per tutto quanto disposto con propria deliberazione n. 1297 di data 20.07.2023 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 21, comma 3: intesa per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui soggetti autorizzati e accreditati in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti”. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente Convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 18 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente Convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità Alto Garda e Ledro informa il Soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Soggetto prestatore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla Convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Art. 19- ONERI FISCALI

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto prestatore.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte II del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m. con imposta a carico del Soggetto prestatore accreditato.

Art. 20- ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro sita in Riva del Garda (Trento) – Via Rosmini, n. 5/b.

Art. 21 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alto Garda e Ledro

IL PRESIDENTE

Claudio Mimiola

Per il Soggetto prestatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).